

(N. 1813-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 aprile 1952

modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta
del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2660)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presiden-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

ziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello stato maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-tescristi, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, dell'assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

Art. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

	Servizio serale	Servizio notturno
Impiegati di ruolo di gruppo A e direttori di aeroporti civili L.	40	64
Impiegati di ruolo di gruppo B ed avventizi e diurnisti di I e II categoria »	36	56
Impiegati di ruolo di gruppo C ed avventizi e diurnisti di III categoria . . »	31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria »	29	49

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

Art. 3.

Agli impiegati che effettuino le ordinarie prestazioni nelle ore non serali e notturne di giornate festive compete una indennità nella misura oraria di lire 24.

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 255.

Art. 5.

Al maggior onere di complessive 72.936.000 lire, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-1951 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 42 (lire 936.000), n. 162 (lire 40.000.000) e n. 182 (lire 32.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Al maggior onere di complessive lire 147 milioni 744.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 43 (lire 3.744.000), n. 141 (lire 40.000.000), n. 299 (lire 40.000.000) e n. 161 (lire 64.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.